

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

## PARTE PRIMA

### LEGGI E REGOLAMENTI

**Loi régionale n° 18 du 1<sup>er</sup> octobre 2002,**

**portant octroi d'aides à la valorisation des itinéraires historiques, des sites célèbres, des lieux de l'histoire et des lieux de la littérature.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue la loi

dont la teneur suit:

Article 1<sup>er</sup>  
(Buts)

1. La Région encourage et réglemente les actions visant à valoriser les itinéraires historiques, les sites célèbres ainsi que les lieux de l'histoire et les lieux de la littérature.
2. Ces actions ont pour objectif de:
  - a) créer de nouvelles opportunités de développement touristique, par la promotion de l'offre culturelle et touristique régionale;
  - b) établir les plans d'urbanisme et d'aménagement du territoire suivant les principes de la protection et de la valorisation du patrimoine historique et littéraire, conformément notamment aux articles 27 et 28 des dispositions d'application du plan territorial paysager, visé à la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 portant approbation du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste;
  - c) valoriser les éléments naturels et les signes de l'homme liés aux itinéraires historiques, aux sites célèbres ainsi qu'aux lieux de l'histoire et aux lieux de la littérature.

Article 2  
(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par:
  - a) itinéraires historiques: des parcours se développant à l'échelon communal, régional, interrégional et trans-

## PREMIÈRE PARTIE

### LOIS ET RÈGLEMENTS

**Legge regionale 1° ottobre 2002, n. 18.**

**Incentivi regionali per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato ;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge :

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione promuove e disciplina la realizzazione di interventi per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura.
2. Tali interventi perseguono l'obiettivo di:
  - a) creare nuove opportunità di sviluppo turistico, sostenendo l'offerta culturale e turistica regionale;
  - b) orientare i piani urbanistici e di assetto del territorio secondo finalità rivolte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e letterario, con particolare riferimento agli articoli 27 e 28 delle norme di attuazione del piano paesistico territoriale di cui alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta PTP);
  - c) valorizzare gli elementi naturalistici ed i manufatti collegati agli itinerari storici, ai siti celebri ed ai luoghi della storia e della letteratura.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:
  - a) per itinerari storici, i percorsi che si sviluppano in ambito comunale, regionale, interregionale e tran-

frontalier liés à des événements historiques ou à des traditions séculaires;

- b) sites célèbres: des lieux évoquant la mémoire de personnages illustres ou d'événements historiques majeurs;
- c) lieux de l'histoire: des zones du territoire célébrées dans les livres d'histoire;
- d) lieux de la littérature: des zones du territoire célébrées dans les œuvres littéraires.

Article 3  
(Typologie des actions)

1. Aux fins visées à l'article 1<sup>er</sup>, la Région accorde des subventions:
  - a) pour la réalisation de projets visant à la valorisation des itinéraires historiques;
  - b) pour la sauvegarde et la promotion de sites célèbres;
  - c) pour la réalisation de projets mettant en valeur les lieux de l'histoire et les lieux de la littérature.

Article 4  
(Bénéficiaires des subventions)

1. Peuvent bénéficier des aides prévues à la présente loi:
  - a) les collectivités publiques;
  - b) les sociétés à capital public ou essentiellement public;
  - c) les sociétés d'économie mixte;
  - d) les acteurs privés.

Article 5  
(Orientations en matière d'élaboration des projets et de définition des actions)

1. Lors de la définition des actions visant à valoriser les itinéraires historiques et les sites célèbres, les promoteurs sont tenus de respecter les indications suivantes:
  - a) la valeur historique des itinéraires et des sites pris en compte doit être reconnue;
  - b) la valorisation des lieux implique le respect de tous les éléments et témoignages existants.
2. Lors de la préparation des projets en vue de la valorisation des lieux de l'histoire et des lieux de la littérature, les promoteurs sont tenus de respecter les orientations suivantes:
  - a) les lieux de l'histoire et les lieux de la littérature retenus doivent remonter de préférence à des époques révolues et à des auteurs non contemporains; ces derniers doivent jouir d'une grande notoriété et leurs descriptions doivent correspondre au paysage actuel et présenter de forts liens avec le territoire;
  - b) le projet doit prévoir la réhabilitation et la valorisation des biens culturels compris dans les zones faisant l'objet des actions visées à la présente loi;
  - c) les initiatives à réaliser doivent être conformes à la description contenue dans l'œuvre historique ou littéraire.

sfrontaliero, collegati ad avvenimenti storici o consuetudini secolari;

- b) per siti celebri, i luoghi legati alla memoria di personaggi ed episodi storici di grande rilevanza ;
- c) per luoghi della storia, gli spazi fisici che sono stati gli scenari descritti nei libri di storia ;
- d) per luoghi della letteratura, gli spazi fisici che sono stati gli scenari descritti nelle pagine letterarie.

Art. 3  
(Tipologia degli interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concede contributi:
  - a) per la realizzazione di interventi di valorizzazione degli itinerari storici;
  - b) per la salvaguardia e la promozione dei siti celebri;
  - c) per l'ideazione di progetti che mettano in luce ed esaltino i luoghi della storia e della letteratura.

Art. 4  
(Soggetti beneficiari dei contributi)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge:
  - a) gli enti pubblici;
  - b) le società ad intero o prevalente capitale pubblico;
  - c) gli enti costituiti con capitale misto, pubblico e privato;
  - d) i soggetti privati.

Art. 5  
(Indirizzi per la predisposizione dei progetti e l'individuazione degli interventi)

1. Nell'individuazione degli interventi per la valorizzazione degli itinerari storici e dei siti celebri, i soggetti proponenti sono tenuti a rispettare i seguenti indirizzi:
  - a) gli itinerari e i siti presi in considerazione devono avere un valore storico comprovato;
  - b) la valorizzazione dei luoghi deve essere rispettosa di tutti i segni e le testimonianze esistenti.
2. Nella predisposizione dei progetti per la valorizzazione dei luoghi della storia e della letteratura, i soggetti proponenti sono tenuti a rispettare i seguenti indirizzi :
  - a) i luoghi della storia e della letteratura presi in considerazione devono riferirsi di preferenza a epoche e scrittori non contemporanei, gli autori delle pagine storiche e letterarie devono godere di una buona fama e le descrizioni devono corrispondere al paesaggio attuale e presentare forti legami con il territorio ;
  - b) il progetto deve prevedere il recupero e la valorizzazione dei beni culturali su cui insiste l'operazione culturale;
  - c) gli interventi da realizzare devono essere fedeli alle descrizioni delle pagine storiche e letterarie.

Article 6  
(Compétences du Gouvernement régional)

1. Le Gouvernement régional, dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, définit:
  - a) les modalités de présentation des demandes de subvention;
  - b) la documentation nécessaire aux fins de l'instruction des dites demandes;
  - c) les critères et les délais de sélection des demandes;
  - d) les catégories de dépenses éligibles et les pourcentages d'aide;
  - e) les modalités d'établissement du compte rendu des actions réalisées;
  - f) la destination des actions envisagées, que les bénéficiaires des subventions sont tenus de respecter.
2. Pour ce qui est de l'octroi des aides, priorité est donnée aux initiatives co-financées par les collectivités locales se trouvant sur le territoire concerné par les actions visées à la présente loi.

Article 7  
(Conférence de services)

1. En vue de l'évaluation et de l'approbation des projets, et afin d'obtenir les avis éventuellement nécessaires des administrations publiques compétentes, une conférence de services est créée, aux termes du chapitre V de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclaration sur l'honneur ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991.
2. L'acte constitutif de ladite conférence définit les sujets admis à y participer.

Article 8  
(Octroi de subventions et contrôles y afférents)

1. Les aides seront octroyées par délibération du Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur compétent en la matière.
2. Le Gouvernement régional définit la structure régionale chargée de vérifier la régularité des actions bénéficiant des aides; en cas de réalisation d'initiatives non conformes au projet approuvé, le Gouvernement régional procède à la révocation totale ou partielle de la subvention consentie.

Article 9  
(Interdiction de cumul)

1. Les subventions visées à la présente loi ne sont pas cumulables avec les autres aides prévues à cet effet par les dispositions communautaires, nationales et régionales.
2. La tutelle, la restauration et la mise en valeur des biens culturels meubles et immeubles situés le long et au sein

Art. 6  
(Adempimenti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:
  - a) le modalità per la presentazione delle domande di contributo;
  - b) la documentazione necessaria ai fini istruttori;
  - c) i criteri e i termini per il procedimento di selezione delle domande;
  - d) le categorie di spese ammissibili e le percentuali di contributo;
  - e) le modalità di rendicontazione degli interventi;
  - f) i vincoli di destinazione degli interventi realizzati che i beneficiari dei contributi devono rispettare.
2. concessione dei contributi è attribuita priorità agli interventi che prevedono il coinvolgimento e la partecipazione finanziaria degli enti locali sul cui territorio è contemplata la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 7  
(Conferenza di servizi)

1. Per la valutazione e l'approvazione dei progetti e al fine di acquisire i pareri eventualmente necessari delle amministrazioni pubbliche competenti è indetta apposita conferenza di servizi, di cui al capo V della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).
2. Il provvedimento di indizione della conferenza di servizi individua i soggetti ammessi a partecipare.

Art. 8  
(Erogazione dei contributi e controlli)

1. I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia.
2. La Giunta regionale individua la struttura regionale incaricata di effettuare i controlli per la verifica della regolare esecuzione degli interventi oggetto di finanziamento e, in caso di realizzazione delle iniziative ammesse a contributo non aderente al progetto approvato, provvede alla revoca totale o parziale del contributo assegnato.

Art. 9  
(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze previste da norme comunitarie, statali e regionali aventi stesso oggetto e finalità.
2. La salvaguardia, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili situati lungo gli itinerari sto-

des itinéraires historiques, des sites célèbres, des lieux de l'histoire et des lieux de la littérature sont financés par les fonds ordinaires prévus par les lois de secteur.

Article 10  
(Centre de documentation)

1. La documentation ainsi que le matériel audiovisuel et promotionnel relatifs aux itinéraires historiques, aux sites célèbres ainsi qu'aux lieux de l'histoire et aux lieux de la littérature sont conservés dans un centre de documentation unique.
2. Les modalités d'institution et de fonctionnement du centre de documentation sont établies par délibération du Gouvernement régional.

Article 11  
(Dispositions financières)

1. La dépense annuelle découlant de l'application de la présente loi s'élève à 51 000 euros au titre de 2002 et à 130 000 euros à compter de 2003.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article grèvera la partie «dépense» du budget prévisionnel 2002 de la Région et du budget pluriannuel 2002/2004 (objectif programmatique 2.2.4.07. «Activités culturelles – Musées, biens culturels et environnementaux»). Ladite dépense sera couverte par la diminution, d'un montant équivalent, des crédits inscrits au chapitre 69300 («Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter») de l'objectif programmatique 3.2. («Autres charges ne pouvant être réparties»).
3. En vue de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter les modifications budgétaires qui s'imposent, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 1<sup>er</sup> octobre 2002.

Le président,  
Dino VIÉRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Proposition de loi n° 161

- à l'initiative des Conseillers Teresa CHARLES, COTTINO, BIONAZ, BORRE, CERISE, CUC, OTTOZ, PERRON, PRADUROUX e RINI;
- présentée au Conseil régional en date du 28.05.2002;

rici oppure nell'ambito dei siti celebri e nei luoghi della storia e della letteratura sono finanziati dai fondi ordinari previsti dalle leggi settoriali.

Art. 10  
(Centro di documentazione)

1. Il materiale documentale, audiovisivo e promozionale relativo agli itinerari storici, ai siti celebri e ai luoghi della storia e della letteratura è raccolto in un unico centro di documentazione.
2. Le modalità per l'istituzione e il funzionamento del centro di documentazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11  
(Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 51.000 per l'anno 2002 e in annui euro 130.000 a decorrere dall'anno 2003.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.07. «Attività culturali – Musei, beni culturali e ambientali», e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69300 «Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre» dell'obiettivo programmatico 3.2. «Altri oneri non ripartibili».
3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° ottobre 2002.

Il Presidente  
VIÉRIN

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 161

- di iniziativa dei Consiglieri Teresa CHARLES, COTTINO, BIONAZ, BORRE, CERISE, CUC, OTTOZ, PERRON, PRADUROUX e RINI;
- presentata al Consiglio regionale in data 28.05.2002;

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- soumise aux Commissions permanentes d Conseil 2<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> en date du 11.06.2002;</li><li>- examinée par la 2<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 22.07.2002 et rapport du Conseiller OTTOZ;</li><li>- examinée par la 5<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 12.07.2002 et rapport de la Conseillère Teresa CHARLES;</li><li>- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 25.09.2002, délibération n° 2773/XI;</li><li>- transmise au Président de la Région en date du 30.09.2002.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- assegnata alle Commissioni consiliari permanenti 2<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> in data 11.06.2002;</li><li>- esaminata dalla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente, con parere in data 22.07.2002 e relazione del Consigliere OTTOZ;</li><li>- esaminata dalla 5<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente, con parere in data 12.07.2002 e relazione del Consigliere Teresa CHARLES;</li><li>- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.09.2002, con deliberazione n. 2773/XI;</li><li>- trasmessa al Presidente della Regione in data 30.09.2002.</li></ul> |
|---|--|

**Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2002, n. 18.

Nota all'articolo 1:

(1) L'articolo 27 dell'elaborato C «Norme di attuazione», allegato alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 prevede quanto segue:  
«Articolo 27 - Stazioni e località turistiche

1. Ai fini del PTP sono considerate stazioni e località turistiche gli insediamenti dotati di ricettività, servizi e attrezzature ricreative, sportive e culturali, e funzionalmente interconnessi con risorse naturali attrezzate e disponibili per fruizioni turistiche. Il PTP esprime indirizzi differenziati per le stazioni turistiche e per le località turistiche.
2. Le stazioni turistiche sono rappresentate nella tavola di piano in scala 1:50.000 e distinte in:
  - a) grandi stazioni;
  - b) stazioni minori;
  - c) stazioni atipiche.
3. Le località turistiche sono costituite dagli insediamenti di cui al comma 1 non ricompresi tra le stazioni turistiche.
4. I comuni, singoli o associati, definiscono programmi di sviluppo turistico estesi a un'intera stazione o località turistica o a un circuito turistico di cui all'articolo 28. I programmi di sviluppo turistico hanno per contenuto l'insieme coordinato degli interventi previsti per un periodo di tempo non inferiore a un triennio; tali programmi riguardano le qualificazioni o gli incrementi dell'offerta e delle attrezzature pubbliche e private per i centri e le mete, nonché gli interventi sul sistema della viabilità e dei trasporti e sul sistema dei servizi e per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nelle unità locali coinvolte dalle attività turistiche della stazione o della località turistica.
5. I programmi di sviluppo turistico devono dimensionare le attrezzature in relazione alle capacità di carico delle risorse e alle strutture insediative locali. Gli interventi previsti dai programmi di sviluppo turistico, che danno luogo a trasformazioni urbanistiche o edilizie, devono essere conformi al piano regolatore generale.
6. I programmi di sviluppo turistico approvati dai comuni sono comunicati alle strutture regionali competenti in materia di turismo e di urbanistica, nonché alla comunità montana competente per territorio. I programmi di sviluppo turistico sono tenuti in conto dalla comunità montana ai fini della propria programmazione.

7. I programmi di sviluppo delle stazioni turistiche devono incentivare forme di turismo che valorizzino i caratteri e le risorse specifiche locali, ed in particolare promuovere:
  - a) la riqualificazione delle aree naturali e del patrimonio storico-culturale (nuclei, paesaggi agrari, percorsi storici);
  - b) l'adeguamento delle attrezzature e dei servizi ricettivi, con interventi che comportino prevalentemente il riuso delle risorse esistenti salvaguardando le aree agricole;
  - c) la valorizzazione delle tradizionali attività locali agricole, di allevamento, di produzione artigianale;
  - d) l'innovazione nella gestione dei servizi, dei circuiti turistici guidati e dei trasporti collettivi (quali, ad esempio, navette per le mete più frequentate e servizi di rientro per l'escursionismo di lungo percorso);
  - e) lo sviluppo di servizi per il turismo complementari a quelli di altre stazioni o località turistiche vicine, in modo da formare reti di servizi specializzati (sportivi, sanitari, per la ricreazione, ecc.);
  - f) il potenziamento dei trasporti collettivi per migliorare le connessioni tra i centri di servizio e con le mete escursionistiche di cui all'articolo 28, in modo da ampliare la gamma delle opportunità offerte, riducendo al minimo l'esigenza[1] di interventi sulle infrastrutture viarie esistenti.
8. I programmi di sviluppo turistico delle grandi stazioni devono altresì comprendere l'indicazione di misure specifiche atte:
  - a) a valorizzare gli ambienti naturali con la riqualificazione delle aree degradate e la regolazione della loro fruizione sia estiva sia invernale;
  - b) a migliorare l'accessibilità con interventi per l'attestamento veicolare, la formazione di zone pedonali e la realizzazione di trasporti pubblici idonei a ridurre i flussi motorizzati;
  - c) a potenziare e diversificare la dotazione di servizi e di attrezzature per la ricettività alberghiera, sia con interventi di riqualificazione delle preesistenze, sia attraverso a interventi di trasformazione;
  - d) ad adeguare la dotazione di servizi per lo sport all'aperto e al coperto e per la ricreazione;
  - e) a razionalizzare gli impianti e le aree per lo sci alpino e a riqualificare le aree degradate.
9. I programmi di sviluppo delle stazioni atipiche sono orientati a valorizzare le specifiche risorse locali integrandole in più ampie reti di fruizione, per consolidare e arricchire l'immagine e l'offerta turistica, incentivando in particolare:
  - a) a Pré Saint Didier, il rilancio delle terme e la loro integrazione con la piscina coperta e la valorizzazione delle acque minerali di Courmayeur per la promozione di una

*offerta turistica autonoma e complementare a quella delle stazioni di Courmayeur e La Thuile;*

- b) *a Saint-Vincent - Châtillon, il rilancio delle terme e la loro integrazione con strutture per la cura del corpo, il centro congressi, la casa da gioco e un campo di golf localizzato a Fénis, per il rafforzamento di una offerta turistica di rilievo interregionale appoggiata sulle attività termali, congressuali, della ricreazione e del divertimento;*
  - c) *ad Aosta, la realizzazione del parco archeologico di Saint-Martin-de-Corléans, il completamento del centro Saint-Bénin e del museo archeologico, la creazione di strutture per spettacoli culturali e sportivi, il recupero e la valorizzazione del centro storico, dei monumenti e dei beni archeologici nell'ambito di un sistema integrato di beni culturali esteso a quelli esistenti nei centri di Saint Pierre, Villeneuve, Aymavilles e Fénis, per il consolidamento di una offerta turistica complessiva di rilievo internazionale.*
10. *I programmi di sviluppo delle località turistiche devono promuovere l'inserimento funzionale delle località medesime in sistemi o itinerari di fruizione turistica regionali o subregionali, prevedendo in particolare:*
- a) *l'adeguamento delle attrezzature e dei servizi ricettivi, privilegiando le iniziative di riuso anche di interi nuclei e la complementarietà rispetto alle località vicine;*
  - b) *la promozione di itinerari e mete alternative a quelle più frequentate;*
  - c) *il potenziamento dei trasporti collettivi per migliorare le connessioni tra i centri di servizio e con le mete escursionistiche, in modo da ampliare la gamma delle opportunità offerte minimizzando l'esigenza di interventi sulle infrastrutture viarie esistenti.».*

L'articolo 28 dell'elaborato C «Norme di attuazione», allegato alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 prevede quanto segue:

«Articolo 28 - *Mete e circuiti turistici*

- 1. *I progetti o programmi integrati, di cui all'articolo 5, i programmi di sviluppo turistico di cui all'articolo 27, e i piani dei parchi, che prevedano interventi per il miglioramento della fruizione delle mete turistiche, devono affrontare contestualmente la riqualificazione (RQ), il ripristino (RE) o il mantenimento (MA) dell'intorno ambientale.*
- 2. *I progetti di valorizzazione di mete turistiche caratterizzate da alta pressione fruitiva devono prevedere attrezzature per l'accessibilità, comprensive di parcheggi adeguati e di connessioni pedonali con le aree di sosta; gli eventuali servizi commerciali e la ricettività ordinaria (ristorazione, alberghi, ecc.) vanno localizzati preferibilmente presso le stazioni turistiche o*

*i centri urbani più vicini; nel caso di necessità di parcheggi e di attrezzature superiori alle disponibilità del sito o incompatibili con le esigenze di tutela, il progetto di valorizzazione deve riguardare anche i servizi di trasporto collettivo da aree di parcheggio dislocate, preferibilmente, presso i più vicini centri di interscambio o, comunque, presso centri serviti da ferrovia e tramvia regionali.*

- 3. *Per le mete del turismo culturale, costituite da aree o edifici attualmente o potenzialmente fruibili al loro interno, ivi comprese le aree di interesse archeologico, i progetti di valorizzazione devono assicurare, insieme al recupero funzionale per le utilizzazioni più opportune, anche la visitabilità delle parti aventi interesse storico o culturale maggiore e la valorizzazione dei percorsi d'accesso, nonché l'eliminazione dei fattori di degrado.*
- 4. *La fruizione delle mete escursionistiche deve essere promossa in tutte le forme che comportano pressioni antropiche compatibili con la conservazione delle risorse, fatti salvi gli specifici interventi previsti da progetti integrati per garantire l'accessibilità a persone con limitate capacità motorie, che non richiedano nuove edificazioni.*
- 5. *I progetti di valorizzazione delle mete escursionistiche devono comprendere anche le attrezzature per la loro fruibilità e accessibilità e le aree di pertinenza da tutelare, nonché i percorsi, attrezzati e non, per raggiungere le mete stesse, i posti tappa e le basi di attestamento veicolari.*
- 6. *La fruizione delle mete alpinistiche è promossa e disciplinata da piani e provvedimenti specifici riguardanti la valorizzazione e la gestione delle strutture di base e delle relative vie di accesso, in particolare con:*
  - a) *la riqualificazione delle aree degradate e delle aree intesamente frequentate, mediante misure ed interventi diretti alla eliminazione degli impatti e degli inquinamenti in atto, all'apprestamento di mezzi e di modalità gestionali per lo smaltimento nelle discariche pubbliche dei rifiuti e alla regolazione degli afflussi alle mete più frequentate;*
  - b) *la riqualificazione di attrezzature esistenti, con aumenti della ricettività, ove possibile in relazione alle condizioni ambientali e di affluenza;*
  - c) *la realizzazione di nuove attrezzature strettamente funzionali alle esigenze ancora insoddisfatte.*
- 7. *Le strutture ricettive lungo gli itinerari che adducono alle mete più affollate nei massicci del Mont-Blanc, del Monte Rosa e del Mont Grand Paradis e del Mont-Cervin possono essere fatte oggetto di interventi di riqualificazione, ove necessario accompagnati da limitati potenziamenti della ricettività e da contenuti ampliamenti.»*